



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

Associazione *No profit* con personalità giuridica, fondata nel 1953, iscritta al n.165/2002 del registro dell'Uff.Territoriale del Governo di Roma

Sede centrale - Via Leopoldo Serra 32 - Roma 00153

Tel. e Fax 06/5816852 --- E-mail: zibera@anvgd.it --- www.anvgd.it

Il Presidente Nazionale

Roma, 24 settembre 2012

Ai Presidenti di Regione

Ai Prefetti

Ai Presidenti di Provincia

Ai Sindaci

Loro e-recapiti

Oggetto: invio nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla compilazione dei documenti anagrafici rilasciati anche agli esuli giuliano-dalmati (Gazzetta Ufficiale del 20,09.2012)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emesso una direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 settembre, con cui precisano finalmente i termini di applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «*Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace*», pertanto anche per i cittadini italiani nati nei territori ceduti d'Istria, Fiume e Dalmazia prima dei Trattati di pace.

Per troppi anni gli esuli giuliano-dalmati, infatti, dopo essere stati costretti all'esilio pur di rimanere italiani (due volte italiani: per nascita e successivamente per scelta), hanno subito l'offesa e l'umiliazione di vedere scritto sui propri documenti anagrafici di essere nati in una località appartenente a quella Jugoslavia (Slovenia o Croazia oggi) il cui regime aveva avviato una pulizia etnica anche attraverso lo strumento dell'infoibamento.

La direttiva "*mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si è verificato.*"

Costituendo la direttiva un adempimento "*obbligatorio per tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54*" e visto che "*le violazioni sono valutate nell'ambito della responsabilità disciplinare.*", ho ritenuto di fare cosa opportuna, e mi auguro da Lei gradita, nel riportarLe di seguito alla presente detta direttiva, con preghiera di diffonderla tra i Suoi Associati o soggetti che si ritengono tenuti o interessati all'applicazione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventualità Le invio i miei migliori saluti.

Il Presidente Nazionale
comm. dott. Rodolfo Zibera

Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2012

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012

Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace»;

Ravvisata l'opportunità di fissare i principi cui deve essere informata l'attività di tutte le amministrazioni pubbliche e degli organismi privati interessati, circa l'indicazione del luogo di nascita su certificati e documenti rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei Comuni italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975;

E m a n a la seguente direttiva:

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del Trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.».

2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l'evento «nascita» si è verificato. Tale principio desumibile dall'ordinamento anagrafico - e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell'interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre 2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4 del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 - non ha trovato, tuttavia, piena attuazione, anche a causa di riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e privati, che non sono in grado di riconoscere come già italiani i Comuni insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati.

3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi, formati sulla base delle fonti e delle informazioni disponibili, dei

Comuni appartenenti ai territori ceduti con il Trattato di pace di Parigi, entrato in vigore il 16 settembre 1947 (allegato A), nonché dei Comuni compresi nei territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977 (allegato B), con la specificazione delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.

4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

5. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, costituisce valido strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di cui risulti verificata la validità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonché del decreto legge già citato, deve essere accettato da amministrazioni e soggetti pubblici e privati nella trattazione dei propri procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche.

6. Costituendo quanto contenuto nella presente direttiva adempimento inderogabile di prescrizioni di legge, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da parte del personale ogni qual volta si proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio 1989, n. 54 e le violazioni sono valutate nell'ambito della responsabilità disciplinare.

7. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 54 del 1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale il Ministero dell'interno assicurerà la necessaria collaborazione.

Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: Monti

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 269*